

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	136,87
0712 90 19	34,31	136,87
1001 10 10	17,45	157,68 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	17,45	157,68 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	16,30	106,39
1001 90 99	16,30	106,39
1002 00 00	44,06	113,11 ⁽²⁾
1003 00 10	34,73	105,73
1003 00 90	34,73	105,73
1004 00 10	26,13	100,32
1004 00 90	26,13	100,32
1005 10 90	34,31	136,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,31	136,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	52,35	140,58 ⁽²⁾
1008 10 00	34,73	0,00
1008 20 00	34,73	79,63 ⁽²⁾
1008 30 00	34,73	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽²⁾	⁽²⁾
1008 90 90	34,73	0,00
1101 00 00	36,12	162,24
1102 10 00	74,98	171,65
1103 11 10	41,47	258,83
1103 11 90	38,70	174,91

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.